

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

L'anno 2019, il giorno 22 del mese di Luglio in Catania (CT) Viale della Libertà n. 106,
giusta convocazione dell'Assemblea straordinaria dei soci ai sensi dello Statuto
vigente alle ore 18,30 sono presenti tutti i soci dell'associazione per discutere e
deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Modifica denominazione dell'associazione;
2. Varie ed eventuali

Il Presidente constatata la validità della seduta nomina quale segretario
dell'Assemblea il socio Lanzafame Fabrizio e comunica ai soci che è pervenuta
presso la sede sociale una diffida ad utilizzare la denominazione
ASSOPROFESSIONI da parte dell'Avv. Gottardi con la quale viene comunicato che
tale denominazione è già in uso dalla propria assistita. Pertanto, il Presidente
propone ai soci di modificare la denominazione dell'associazione onde evitare un
eventuale inutile contenzioso.

I soci dopo breve discussione, all'unanimità decidono di cambiare modificare la
denominazione dell'associazione come segue:

"ASSOCIAZIONE NAZIONALE DELLE PROFESSIONI" in sigla ASSO.NA.PROF.

e, di conseguenza, di modificare lo Statuto sociale che si allega al presente verbale
sotto la lettera "A"

Le spese di registrazione del presente atto sono poste a carico dell'associazione.

Letto, confermato, approvato e sottoscritto.

Il Segretario

Il Presidente

Lanzafame Fabrizio

Arena Anna Agatina

REG.TO AL NR. 3289 SERIE 3
IL 25 LUG. 2019

(*) Firma su delega del direttore provinciale (Domenico Lodato)



ALLEGATO "A" Verbale di assemblea straordinaria del 22 luglio 2019

STATUTO

ASSOCIAZIONE NAZIONALE DELLE PROFESSIONI

ART. 1 - COSTITUZIONE - SEDE - SCOPI

È costituita a norma dell'art. 36 del Codice Civile un'associazione denominata

"ASSOCIAZIONE NAZIONALE DELLE PROFESSIONI", in sigla **ASSO.NA.PROF.**,

d'ora innanzi semplicemente ASSOCIAZIONE.

L'associazione ha una durata illimitata è apolitica, non ha fini di

lucro, riunisce, rappresenta e tutela Professionisti e Persone che operano in Italia.

La tutela e rappresentanza è di tipo Datoriale.

L'Associazione ha la sede sociale nel comune di Catania e può istituire uffici di

rappresentanza territoriale anche in altre località, sia in Italia che all'estero.

La variazione dell'indirizzo della sede sociale, nonché l'istituzione degli

uffici di rappresentanza territoriale, è deliberata dal Comitato direttivo.

L'Associazione può aderire, con delibera da adottarsi a maggioranza dei partecipanti all'assemblea generale, ad altre associazioni od enti ed a forme di collaborazione con le organizzazioni sindacali che ne condividano le istanze, quando ciò si manifesti utile al conseguimento dei fini sociali.

L'Associazione ha per oggetto e scopo la tutela, lo sviluppo, la promozione e la

rappresentanza degli interessi professionali, morali, sindacali, economici e di quelli,

comunque, nascenti dall'esercizio di una delle professioni e qualificazioni professionali basate sulla conformità delle medesime alla normativa tecnica UNI e a quanto previsto dall'articolo 6 della Legge 14.01.2013, n.4.

Rappresenta i professionisti e le persone iscritte nei confronti di Enti ed Organismi



nazionali, europei o internazionali, pubblici e privati, quali istituti o enti di Normazione,

Associazioni, Sindacati, Enti di Certificazione, Organismi di Accreditamento, Enti

Notificati.

L'associazione collabora ed interviene presso autorità, enti e associazioni, sia pubblici

sia privati, per la risoluzione dei problemi riguardanti l'esercizio di attività

mutualistiche, nelle forme consentite, da parte dei soci aderenti.

Nel contempo l'Associazione promuove forme di garanzia a tutela degli utenti, tramite

gli strumenti di trasparenza ritenuti più idonei tra cui l'attivazione di uno sportello di

riferimento per i consumatori-utenti in attuazione dell'art.27 del codice del consumo di

cui al D.Lgs. 06/09/2005, n. 206 e s.m.i.

Sul sito web associativo sono pubblicati tutti gli elementi informativi che presentano

l'utilità sia per associati sia per i consumatori, secondo criteri di trasparenza.

Con appositi regolamenti, da considerarsi parte integrante del presente Statuto, una

volta approvati dal Consiglio Direttivo, verrà definito il sistema di partecipazione

all'associazione, gli standard qualitativi e di qualificazione, le garanzie fornite

dall'associazione all'utente, la posizione assicurativa, la conformità alla norma tecnica

UNI, nonché gli strumenti idonei per accertare l'obbligo dell'aggiornamento

professionale.

L'associazione potrà inoltre aderire, sottoscrivere, partecipare

attraverso accordi di collaborazione, convenzioni, protocolli d'intesa, sottoscrizione di

quote, costituzione di associazioni temporanee di scopo o di impresa, con qualsiasi

soggetto di natura giuridica pubblica o privata che non sia in contrasto con le finalità e

gli scopi associativi. Nell'ambito di queste finalità istituzionali, l'associazione svolgerà

ogni azione diretta ed indiretta, per la salvaguardia e la valorizzazione dell'attività dei

propri soci anche in rapporto con altri enti ed istituzioni similari, pubbliche e private, al fine di favorire il processo di sviluppo sociale, economico, culturale e formativo nel paese.

ART. 2 SOCI

Il numero dei soci è illimitato.

Possono far parte dell'Associazione tutti i cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari di ambo i sessi in possesso di idonei requisiti morali e sociale, che ne facciano domanda scritta e che ne condividano gli scopi statuari.

Sulla domanda di iscrizione all'Associazione decide, in modo inappellabile, il Comitato Direttivo dell'Associazione.

I soci sono tenuti a versare all'Associazione, dal momento in cui entrano a farne parte, oltre ad un contributo "una tantum", una quota associativa annua nella misura e con le modalità che verranno di anno in anno stabilite dal Consiglio Direttivo.

La quota associativa non è trasmissibile e non è rivalutabile.

I soci sono: Fondatori, Ordinari e Onorari.

L'adesione dell'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. L'adesione all'Associazione comporta, per il socio in regola con i pagamenti delle quote sociali, il diritto di voto nell'Assemblea.

Sono Soci ordinari dell'Associazione coloro che aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza.

I Soci Fondatori assumono detta qualifica, che non comporta privilegi di voto, per il solo fatto di aver partecipato alla costituzione dell'Associazione.

I soci Onorari, ancorché possano partecipare all'Assemblea e collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale, non hanno diritto di voto e non assumono

obbligazioni al versamento di quote a favore dell'Ente.

La qualità di soci si perde:

- per il venir meno dei requisiti che ne avevano determinato l'ammissione;
- per grave inadempienza agli obblighi morali stabiliti nei principi etici sopra menzionati;
- per una condotta contrastante con le finalità dell'Associazione;
- per mancato pagamento della quota annuale o dei contributi "una tantum" sia ordinari che straordinari deliberati;
- per l'eventuale esclusione deliberata a carico di quei soci che per aver contravvenuto agli obblighi del presente statuto o per altri motivi rendessero incompatibile la loro presenza tra gli iscritti dell'associazione.

Il verificarsi delle predette circostanze deve essere accertato e deliberato dal Comitato Direttivo.

Il socio può in ogni tempo recedere dall'Associazione con effetto dal 1° Gennaio dell'anno successivo, indirizzando lettera raccomandata AR al Comitato Direttivo, e dovrà pervenire entro e non oltre il 30 Settembre dell'anno in corso.

Il socio dimissionario non ha diritto al rimborso dei contributi versati ed è comunque tenuto a versare i contributi dovuti per l'esercizio in corso.

ART. 3 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'associazione sono:

1. l'assemblea generale;
2. il consiglio direttivo;
3. il comitato tecnico scientifico, se nominato

L'ASSEMBLEA GENERALE

L'Assemblea generale è composta da tutti i soci dell'Associazione. Ciascun socio ha diritto ad un voto solo, qualunque sia l'ammontare della quota associativa versata.

ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea generale dei soci sarà convocata dal Presidente dell'associazione almeno una volta all'anno entro il 30 Marzo anche in luogo diverso dalla sede, purché nel territorio italiano, o anche in videoconferenza, per l'approvazione del bilancio e/o rendiconto, nonché l'approvazione del bilancio preventivo, mediante avviso scritto inviato per raccomandata A.R. ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo (fax, posta elettronica, ecc.) ad assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare a ciascun associato almeno 14 giorni prima dell'adunanza.

L'assemblea generale è convocata altresì ogni qualvolta il presidente dell'associazione o il consiglio lo ritengano opportuno e/o quando metà più uno dei soci aventi diritto a parteciparvi lo richieda.

Hanno diritto d'intervento tutti i soci in regola col pagamento della quota annuale;

Spetta all'assemblea generale ordinaria:

- a) fissare le direttive per l'attività dell'Associazione;
- b) eleggere tra i soci il presidente dell'Associazione;
- c) eleggere tra i soci i membri del Comitato direttivo
- d) nominare i soci onorari;
- e) discutere e deliberare relativamente ad ogni altro argomento ad essa demandato per statuto;
- f) approvare il bilancio consuntivo di ogni esercizio, che si chiuderà al 31 Dicembre di ogni anno, nonché approvare il bilancio preventivo;
- g) approvare il codice di condotta dell'associazione;

h) approvare altre eventuali proposte avanzate dal consiglio.

Spetta all'assemblea generale straordinaria deliberare sulle proposte di modifica al presente statuto e sullo scioglimento dell'Associazione.

Le deliberazioni dell'assemblea generale vengono fatte risultare da appositi verbali firmati dal presidente e dal segretario della seduta.

L'assemblea generale è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di assenza o temporaneo impedimento, dal membro più anziano di carica del consiglio.

Le riunioni dell'assemblea generale ordinaria sono valide in prima convocazione quando vi sia presente almeno la maggioranza dei soci aventi diritto di voto;

In seconda convocazione le riunioni sono valide qualunque sia il numero dei soci presenti.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei partecipanti.

La seconda convocazione dovrà essere fissata a distanza di tempo di almeno 24 ore dalla prima e comunicata nello stesso avviso di convocazione della prima.

ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Per la validità delle riunioni dell'assemblea generale straordinaria, tanto in prima quanto in seconda convocazione, sarà necessaria la presenza di più della metà degli associati aventi diritto al voto.

Le delibere delle assemblee sono approvate a maggioranza relativa dei votanti.

Lo scioglimento dell'Associazione richiederà il voto favorevole di almeno tre quarti dei votanti.

IL PRESIDENTE

Per l'elezione del Presidente dell'Associazione, la nomina dei membri del consiglio direttivo le votazioni avvengono per scrutinio ad alzata di mano o per acclamazione.



Il Presidente dell'associazione dura in carica quattro e anni e può essere rieletto. Egli ha la rappresentanza legale dell'Associazione e la capacità di stare in giudizio per la medesima nonché la firma nei confronti di terzi. A lui spetta l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea generale o del consiglio. In caso di assenza o impedimento del Presidente dell'associazione, questi viene sostituito – anche nella rappresentanza legale dell'associazione – dal membro più anziano di carica del

IL COMITATO DIRETTIVO

Il consiglio direttivo è formato da 3 (tre) membri incluso il

Presidente dell'Associazione che è membro di diritto.

I membri del Comitato direttivo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Nessun compenso spetta ai membri del Comitato direttivo né al Presidente. A loro spettano solo il rimborso delle spese documentate sostenute per lo svolgimento del proprio incarico.

Il Comitato Direttivo è convocato dal Presidente dell'associazione ogni qualvolta lo ritenga necessario o da due dei suoi membri che lo richiedano.

Le riunioni del Comitato Direttivo sono valide quando siano presenti più della metà dei suoi membri e le sue decisioni quando ottengano l'approvazione della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente dell'Associazione.

Le decisioni del Comitato Direttivo vengono fatte risultare da appositi verbali firmati dal Presidente dell'Associazione e dal segretario della riunione.

Se nel corso dell'esercizio venga a mancare un consigliere, per qualunque causa, il Comitato Direttivo ne può cooptare uno in attesa della prossima deliberazione Assembleare.

h) approvare altre eventuali proposte avanzate dal consiglio.

Spetta all'assemblea generale straordinaria deliberare sulle proposte di modifica al presente statuto e sullo scioglimento dell'Associazione.

Le deliberazioni dell'assemblea generale vengono fatte risultare da appositi verbali firmati dal presidente e dal segretario della seduta.

L'assemblea generale è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di assenza o temporaneo impedimento, dal membro più anziano di carica del consiglio.

Le riunioni dell'assemblea generale ordinaria sono valide in prima convocazione quando vi sia presente almeno la maggioranza dei soci aventi diritto di voto;

In seconda convocazione le riunioni sono valide qualunque sia il numero dei soci presenti.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei partecipanti.

La seconda convocazione dovrà essere fissata a distanza di tempo di almeno 24 ore dalla prima e comunicata nello stesso avviso di convocazione della prima.

ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Per la validità delle riunioni dell'assemblea generale straordinaria, tanto in prima quanto in seconda convocazione, sarà necessaria la presenza di più della metà degli associati aventi diritto al voto.

Le delibere delle assemblee sono approvate a maggioranza relativa dei votanti.

Lo scioglimento dell'Associazione richiederà il voto favorevole di almeno tre quarti dei votanti.

IL PRESIDENTE

Per l'elezione del Presidente dell'Associazione, la nomina dei membri del consiglio direttivo le votazioni avvengono per scrutinio ad alzata di mano o per acclamazione.



Il Presidente dell'associazione dura in carica quattro e anni e può essere rieletto. Egli ha la rappresentanza legale dell'Associazione e la capacità di stare in giudizio per la medesima nonché la firma nei confronti di terzi. A lui spetta l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea generale o del consiglio. In caso di assenza o impedimento del Presidente dell'associazione, questi viene sostituito – anche nella rappresentanza legale dell'associazione – dal membro più anziano di carica del

IL COMITATO DIRETTIVO

Il consiglio direttivo è formato da 3 (tre) membri incluso il

Presidente dell'Associazione che è membro di diritto.

I membri del Comitato direttivo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Nessun compenso spetta ai membri del Comitato direttivo né al Presidente. A loro spettano solo il rimborso delle spese documentate sostenute per lo svolgimento del proprio incarico.

Il Comitato Direttivo è convocato dal Presidente dell'associazione ogni qualvolta lo ritenga necessario o da due dei suoi membri che lo richiedano.

Le riunioni del Comitato Direttivo sono valide quando siano presenti più della metà dei suoi membri e le sue decisioni quando ottengano l'approvazione della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente dell'Associazione.

Le decisioni del Comitato Direttivo vengono fatte risultare da appositi verbali firmati dal Presidente dell'Associazione e dal segretario della riunione.

Se nel corso dell'esercizio venga a mancare un consigliere, per qualunque causa, il Comitato Direttivo ne può cooptare uno in attesa della prossima deliberazione Assembleare.

Il Comitato tecnico scientifico è un organismo che svolge la propria attività seguendo gli orientamenti forniti dal Comitato Direttivo, agisce da osservatorio tecnico scientifico nel vasto tema delle professioni in campo nazionale ed internazionale.

Il Comitato tecnico scientifico ha funzioni di indirizzo e agisce da osservatorio tecnico scientifico nel vasto tema delle professioni in campo nazionale ed internazionale, propone iniziative di studio e ricerca per il miglioramento culturale ed il perfezionamento professionale dei soci.

Per l'attività e la gestione del comitato tecnico scientifico si rinvia ad apposito regolamento.

ART. 4 IL PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dalle quote di iscrizione "una tantum" da versarsi all'atto dell'iscrizione;
- dai contributi annui ordinari;
- dai versamenti dei soci iscritti nei registri professionali;
- da eventuali contributi straordinari;
- da eventuali contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito, enti in genere;
- da eventuali sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi e/o associati.

È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi di riserva o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ART. 5 CLAUSOLA ARBITRALE

Tutte le controversie, tra i soci, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale e quelle aventi ad oggetto validità di delibere assembleari, sono

sottoposte ad arbitrato, secondo le regole di seguito stabilite. Le suddette controversie sono quindi devolute alla cognizione di un arbitro nominato dalla Camera di Commercio in cui ha sede l'associazione, il quale dovrà provvedere alla nomina entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente.

La sede dell'arbitrato è fissata in Catania.

L'arbitro dovrà decidere entro novanta giorni dalla nomina, lo stesso giudicherà via irrituale e secondo equità ed il lodo sarà impugnabile nei casi previsti dalla legge.

Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salva diversa motivata decisione dell'arbitro.

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale straordinaria

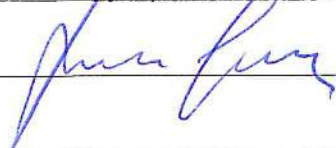
Le relative spese saranno a carico dei soci per la parte eventualmente non coperta dal patrimonio dell'associazione.

L'eventuale patrimonio dell'associazione residuo sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Letto, confermato, approvato e sottoscritto.

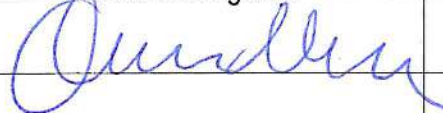
Il Segretario

Lanzafame Fabrizio



Il Presidente

Arena Anna Agatina



Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare più membri del Consiglio Direttivo, i rimanenti provvedono a convocare l'assemblea tempestivamente per la nomina del nuovo Comitato Direttivo.

Il Comitato Direttivo provvede a quanto necessario per il raggiungimento dei fini statutari secondo le direttive indicate dall'assemblea generale dell'Associazione.

Inoltre, è investito di tutti i più ampi poteri per l'ordinaria amministrazione dell'associazione e per lo svolgimento dell'attività della stessa, essendogli deferito tutto ciò che dal presente statuto non è riservato in modo tassativo all'assemblea generale, può convocare l'assemblea generale dell'Associazione, determina la misura dei contributi a carico dei soci, predispone il piano di spesa preventivo dell'Associazione nonché il rendiconto, da sottoporre entrambi all'approvazione dell'assemblea generale, delibera l'ammissione di nuovi soci, nomina il Presidente ed i componenti del Comitato tecnico scientifico, che potranno essere scelti anche all'infuori della cerchia degli associati, istituisce i profili professionali ed i relativi registri definendo i regolamenti, i requisiti conoscitivi e di esperienza ritenuti essenziali e le corrispondenti matrici informative.

Il Comitato direttivo redige il codice di condotta dell'associazione, la cui approvazione è posta all'assemblea ordinaria generale dei soci, all'interno del quale è prevista anche la regolamentazione per la nomina all'esterno dell'associazione di un organismo di vigilanza.

IL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

Il comitato tecnico scientifico è formato da un minimo di 3 (tre) membri ad un massimo di 9 (nove) compreso il Presidente.

I membri del Comitato tecnico scientifico durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Comitato tecnico scientifico è un organismo che svolge la propria attività seguendo gli orientamenti forniti dal Comitato Direttivo, agisce da osservatorio tecnico scientifico nel vasto tema delle professioni in campo nazionale ed internazionale.

Il Comitato tecnico scientifico ha funzioni di indirizzo e agisce da osservatorio tecnico scientifico nel vasto tema delle professioni in campo nazionale ed internazionale, propone iniziative di studio e ricerca per il miglioramento culturale ed il perfezionamento professionale dei soci.

Per l'attività e la gestione del comitato tecnico scientifico si rinvia ad apposito regolamento.

ART. 4 IL PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dalle quote di iscrizione "una tantum" da versarsi all'atto dell'iscrizione;
- dai contributi annui ordinari;
- dai versamenti dei soci iscritti nei registri professionali;
- da eventuali contributi straordinari;
- da eventuali contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito, enti in genere;
- da eventuali sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi e/o associati.

È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi di riserva o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ART. 5 CLAUSOLA ARBITRALE

Tutte le controversie, tra i soci, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale e quelle aventi ad oggetto validità di delibere assembleari, sono

sottoposte ad arbitrato, secondo le regole di seguito stabilite. Le suddette controversie sono quindi devolute alla cognizione di un arbitro nominato dalla Camera di Commercio in cui ha sede l'associazione, il quale dovrà provvedere alla nomina entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente.

La sede dell'arbitrato è fissata in Catania.

L'arbitro dovrà decidere entro novanta giorni dalla nomina, lo stesso giudicherà via irrituale e secondo equità ed il lodo sarà impugnabile nei casi previsti dalla legge.

Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salva diversa motivata decisione dell'arbitro.

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale straordinaria

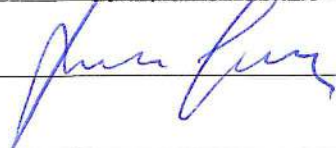
Le relative spese saranno a carico dei soci per la parte eventualmente non coperta dal patrimonio dell'associazione.

L'eventuale patrimonio dell'associazione residuo sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Letto, confermato, approvato e sottoscritto.

Il Segretario

Lanzafame Fabrizio



Il Presidente

Arena Anna Agatina

